

LEGGE REGIONALE del 29 dicembre 2004, n. 33

Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne.

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2004, supplemento straordinario n. 8)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 20 luglio 2009, n. 22)

(Legge abrogata dall'art. 31, comma 1, numero 2), della L.R. 6 novembre 2012, n. 54)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Calabria opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.
2. A tal fine promuove:
 - a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine;
 - b) interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali;
 - "b bis) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano¹;*
 - c) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero;
 - d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;
 - e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano.

Art. 2 (Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni².
2. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite³.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

² Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

³ Le parole «nonché i loro discendenti» sono abrogate dall'art. 2, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani⁴.
4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3

*(Iniziative ed interventi regionali
Misure ordinarie e straordinarie)*

1. Nelle singole leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali, di istruzione e cultura, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione di cittadini singoli o associati, di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 2 nel piano annuale degli interventi *prevedendo opportune forme di riserva*⁵.
2. Le iniziative e gli interventi diretti specificatamente ai soggetti di cui all'articolo 2 sono volti a:
 - a) assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività nei settori della cultura e della economia;
 - b) curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei calabresi all'estero di pubblicazioni notiziari, giornali e materiale radiofonico e audiovisivo utilizzando anche la via telematica;
 - c) *(lettera abrogata)*;
 - d) favorire la formazione e la riqualificazione professionale;
 - e) *(lettera abrogata)*;
 - f) *(lettera abrogata)*;
 - g) *(lettera abrogata)*⁶;
 - h) concorrere con i Comuni nella assistenza ai cittadini rimpatriati ed alle loro famiglie;

⁴ Le parole «ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono abrogate dall'art. 2, comma 3 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

⁵ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

⁶ Lettere abrogate dall'art. 3, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

- i) favorire il reinserimento dei rimpatriati nelle attività produttive locali⁷;
 - j) riconoscere e sostenere anche finanziariamente l'attività dell'associazionismo calabrese all'estero;
 - k) effettuare studi e ricerche anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali della Regione relative al fenomeno migratorio ed ai movimenti e flussi migratori, strumentali alla programmazione degli interventi regionali.
3. La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali, sociali ed economiche adottate da associazioni di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia.
4. *(comma abrogato)*⁸.

Art. 4

(Provvidenze socio -assistenziali)

1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'articolo 2 *che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità*⁹, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
- a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per se e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;
 - b) sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno;
 - c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari;
 - d) *(lettera abrogata)*¹⁰.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione.
3. La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.
4. *La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo*¹¹.

⁷ Parole abrogate dall'art. 3, comma 3 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

⁸ Comma abrogato dall'art. 3, comma 4 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

⁹ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

¹⁰ Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

Art. 5

*(Contributi per avvio di attività produttiva)*¹²

1. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni per l'avvio di attività produttive singole, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a € 10.000,00¹³.
2. *(comma abrogato)*¹⁴.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui *al comma 1*¹⁵.
4. *(comma abrogato)*¹⁶.

Art. 6

(Assegni e borse di studio - convenzioni e accordi internazionali - Inserimento scolastico)

1. La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione *post*-universitari.

*Ibis. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1*¹⁷.
2. Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione può finanziare convenzioni e accordi internazionali fra le Istituzioni scolastiche e Universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni d'Italia.

¹² Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

¹³ L'art. 5, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, sostituisce la parola «€ 20.000,00» con la parola «€ 10.000,00».

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 5, comma 3 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, per l'acquisto, il completamento, la costruzione, la ristrutturazione dell'alloggio familiare, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a € 20.000,00».

¹⁵ L'art. 5, comma 4 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 sostituisce le parole «ai commi 1 e 2» con le parole «al comma 1».

¹⁶ Comma abrogato dall'art. 5, comma 5 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili».

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

3. Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con gli Enti locali, Istituti ed Organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:
 - a) corsi di recupero linguistico;
 - b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 7

(Iniziativa e attività culturali)

1. La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale di progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, gli Istituti italiani di cultura; le Associazioni dell'emigrazione e altre Istituzioni culturali.
3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre Regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi

Art. 8

(Attività promozionali)

1. *La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro Associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.*
2. *A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione nei paesi emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria¹⁸.*

Art. 9

*(Turismo etnico. Investimenti produttivi.
Sedi di rappresentanza all'estero)*

¹⁸ Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza iniziative dirette a: a) svolgere opera di promozione e di informazione sugli aspetti della vita regionale; b) organizzare mostre di prodotti tipici della regione, favorendone la commercializzazione; c) attuare manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale e artistico».

1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, la Regione incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine.
2. Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei paesi esteri di residenza dei correghionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.
3. La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei correghionali all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.
4. D'intesa con le Autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, Enti, Organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.
5. È autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i limiti di cui al precedente comma, la istituzione di sedi di rappresentanza all'estero, per il perseguimento delle finalità promozionali di cui alla presente legge.

Art. 10¹⁹
(Abrogato)

Art. 11
(Informazione)

1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:
 - a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di interesse per i correghionali all'estero;
 - b) alla diffusione tra le comunità dei calabresi all'estero di quotidiani, riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio-visivo e radiofonico utilizzando anche la rete telematica;

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «1. La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, con Enti e Organismi pubblici e privati, promuove e favorisce: a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i calabresi all'estero e i loro discendenti; b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta della Calabria; c) iniziative tese ad offrire una settimana in Calabria a totale carico della Regione a correghionali all'estero che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno più familiari nella Regione. 2. Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono essere estese anche ai nati nella regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera».

c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi;

d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero ed i loro discendenti²⁰.

Art. 12

(Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche ed audiovisive)

1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, letterarie, bibliografiche o audio visive prodotte da Calabresi residenti in Italia o all'estero.

Art. 13

(Attestati di benemerenzza ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero)

1. Il Presidente della Giunta regionale o Assessore suo delegato²¹, conferisce attestati di benemerenzza ai cittadini di origine calabrese che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni onorando il nome della Calabria, e riconoscimenti annuali a cittadini illustri che si siano affermati all'estero nel campo della cultura, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica e sociale.

Art. 14

(Associazionismo - Registro delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni, Circoli, enti ed Istituzioni)

1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.
2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in Federazioni e Confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.
3. Presso il Settore competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle Associazioni, Enti, Istituzioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni, di cui ai precedenti commi. Il Registro può essere articolato in Sezioni distinte per categoria.
4. Registro di cui al comma precedente è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, Associazioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni iscritte, debbono presentare ogni due anni al Settore competente, gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

²⁰ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

²¹ Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22; con il medesimo articolo vengono abrogate le parole «su proposta del Settore competente».

5. *In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16²².*

Art. 15²³
(Abrogato)

Art. 16
(Confederazioni, federazioni ed associazioni
dei calabresi residenti all'estero)

1. *La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.*
2. *Di norma, in ogni paese estero per il quale è previsto il Consultore di cui ai seguenti articoli, le singole Associazioni calabresi possono costituirsi in Federazione. In ogni continente le Federazioni possono costituirsi in Confederazione. La Federazione ha estensione nazionale. La Confederazione ha estensione continentale.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale o Assessore suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al precedente comma, la costituzione di più Federazioni all'interno dello stesso Paese.*
4. *Le Confederazioni, Federazioni e Associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14. La domanda deve essere corredata da:*
 - a) *copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;*
 - b) *indicazione dell'Organismo Direttivo, del Presidente o Legale Rappresentante e della sede;*

²² **Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità, senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero ed i loro familiari. 2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le eventuali aggregazioni in federazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia o all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale per quelle Associazioni il cui numero di iscritti non è inferiore a trecento soci. 3. Presso il Settore competente per i problemi dell'emigrazione sono istituiti distinti registri delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni nonché delle Associazioni, dei Circoli e delle Federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2. 4. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16».**

²³ **Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «1. Presso il Settore competente di cui al precedente art. 14, comma 3, è istituito il registro delle confederazioni delle Federazioni e delle Associazioni dei calabresi residenti all'estero. 2. Il registro di cui al precedente comma deve essere aggiornato annualmente».**

- c) *elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell'Organismo richiedente.*
5. *Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 19. Ai predetti Organismi possono essere concessi:*
- a) *contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;*
- b) *contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.*
6. *Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno.*
7. *Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 14, e che aderiscono alla Federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle Associazioni che non intendono federarsi. Il medesimo criterio di priorità è valido per i contributi richiesti dalle Federazioni.*
8. *Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consultori²⁴.*

Art. 17

(Consulta regionale dei calabresi all'estero)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei Calabresi all'estero con sede presso il Settore competente.

²⁴ **Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione. 2. In ogni Paese estero e nel territorio per il quale è previsto il Consultore, le singole Associazioni calabresi si riuniscono in Federazioni. In ogni continente e sub-continente le federazioni calabresi si riuniscono in confederazioni per area geografica corrispondente alle circoscrizioni estero previste nella legge per il voto all'estero. Le Confederazioni, le Federazioni e le Associazioni a domanda sono iscritte al registro di cui al precedente art. 15. La domanda deve essere corredata da: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede; c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per territorio. 3. Le Confederazioni, le Federazioni e le singole Associazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo ovvero esperti secondo le modalità di cui all'art. 19 comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi: a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate; b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti. 4. Le domande di contributo, debitamente documentate, debbono pervenire ai competenti Settori entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai Consulteri».**

Art. 18
*(Composizione della Consulta regionale
dei calabresi all'estero)*

1. *La Consulta regionale dei calabresi all'estero è composta da:*

- a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;*
- b) il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;*
- c) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, designato da Union Camere regionale;*
- d) un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, designato dall'unione Province d'Italia (UPI) regionale;*
- e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;*
- f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi organi regionali;*
- g) un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;*
- h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle stesse;*
- i) ventinove cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto della rappresentanza di genere:*

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)
(Numero dei Consultori da nominare)

| | |
|----------------------|----------|
| <i>BELGIO</i> | <i>1</i> |
| <i>FRANCIA</i> | <i>1</i> |
| <i>GERMANIA</i> | <i>1</i> |
| <i>GRAN BRETAGNA</i> | <i>1</i> |
| <i>SVIZZERA</i> | <i>1</i> |
| <i>AUSTRALIA</i> | <i>4</i> |
| <i>ARGENTINA</i> | <i>4</i> |
| <i>COLOMBIA</i> | <i>1</i> |
| <i>BRASILE</i> | <i>4</i> |
| <i>CILE</i> | <i>1</i> |
| <i>URUGUAY</i> | <i>1</i> |
| <i>CANADA</i> | <i>3</i> |
| <i>USA</i> | <i>4</i> |

| | |
|------------|----|
| VENEZUELA | 1 |
| SUD AFRICA | 1 |
| TOTALE | 29 |

- l) *quindici giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata, e nel rispetto della rappresentanza di genere:*

*(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)
(Numero dei Giovani Consultori da nominare)*

| | |
|---------------|----|
| BELGIO | 1 |
| FRANCIA | 1 |
| GERMANIA | 1 |
| GRAN BRETAGNA | 1 |
| SVIZZERA | 1 |
| AUSTRALIA | 1 |
| ARGENTINA | 1 |
| COLOMBIA | 1 |
| BRASILE | 1 |
| CILE | 1 |
| URUGUAY | 1 |
| CANADA | 1 |
| USA | 1 |
| VENEZUELA | 1 |
| SUD AFRICA | 1 |
| TOTALE | 15 |

- m) *tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto della rappresentanza di genere e di generazione²⁵.*

Art. 19

(Costituzione e funzionamento)

1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta. Non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.
3. Le designazioni dei Consultori da parte delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la

²⁵ [Articolo sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.](#)

nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le, successive integrazioni.

4. La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato direttivo di cui al successivo art. 25.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione.
7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. La Consulta è convocata di norma *ogni anno*²⁶ e ogni qualvolta lo richiedano non meno di un terzo dei componenti in carica.
10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.
11. La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente, su proposta del Settore potrà far partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché Esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.
13. Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare *il venti per cento del numero dei componenti la Consulta*²⁷.
14. Qualsiasi attività, ovvero, iniziativa assunta dai calabresi all'estero, deve essere canalizzata attraverso il Consultore che si avvarrà della collaborazione di eventuali Esperti e Presidenti Federali e Confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate

²⁶ L'articolo 15, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 sostituisce le parole «ogni sei mesi» con le parole «ogni anno».

²⁷ L'articolo 15, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 sostituisce le parole «il numero dei Consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero» con le parole «il venti per cento del numero dei componenti la Consulta».

attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici interlocutori istituzionali i Consultori, gli Esperti e i Presidenti federali ai quali dovranno far capo tutte le Associazioni, Circoli, *Clubs* ecc. dei calabresi per qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.

Art. 20
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al seguente articolo 28, nonché sui relativi criteri di applicazione;
 - b) avanzare proposte su studi e ricerche sul fenomeno dell'emigrazione;
 - c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;
 - d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;
 - e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;
 - f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Confederazioni, le Federazioni le Associazioni dei calabresi residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti;
 - g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani ecc. di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi all'estero.

Art. 21
(Comitato direttivo della Consulta)

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno con i criteri e modalità di elezione di cui al successivo articolo 22.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta, *e si riunisce due volte all'anno*²⁸.
3. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.

²⁸ Parole aggiunte dall'art. dall'art. 16, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

4. Il Comitato, in particolare:
 - a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;
 - b) cura i rapporti con gli Enti locali regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;
 - c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
 - d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
 - e) propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore.
5. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.
6. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
7. Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta.

Art. 22

(Elezione dei Vice Presidenti e del Comitato direttivo)

1. Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:
 - i due Vice Presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia;
 - otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui *sei residenti all'estero e due residenti in Italia*²⁹.
2. Per la elezione di ciascun Vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
3. *Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze per eleggere i consultori residenti*

²⁹ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1 della L.R. ..., n. 22, che sostituisce le parole «quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia» con le parole «sei residenti all'estero e due residenti in Italia».

all'estero ed una preferenza per eleggere i consulitori residenti in Italia. Risultano eletti i Consulitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti³⁰.

4. Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della Consulta.

Art. 23
(Consultori all'estero)

1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all'estero, la Regione si avvale della collaborazione di Consulitori, scelti ai sensi dell'articolo 18 della presente legge fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.
2. Per la scelta dei consulitori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi, di primo e di secondo grado di cui all'articolo 16, le rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari e, ove costituiti, i Comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati delle emigrazioni italiane).
3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i consulitori sulla base delle segnalazioni pervenute, in mancanza di segnalazioni il Presidente provvede ugualmente alla nomina dei consulitori.
4. La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio del Paese nel quale il consultore stesso risiede, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all'art. 15³¹ e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.
5. Della nomina dei consulitori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Emigratorie, al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei Consulitori stessi.
6. L'attività dei consulitori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore competente.
7. Ai consulitori residenti all'estero è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ovvero per la finalizzazione dell'attività istituzionale (convegni, congressi, spese di gestione ed eventuali sedi di rappresentanza, purché preventivamente autorizzate dal Settore e debitamente documentate nonché verificate dalle strutture assessorili. Il Settore sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dei consulitori

³⁰ Comma così modificato dall'art. 17, comma 2 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22 che precedentemente recitava «3. Per la elezione del Comitato direttivo ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte votazioni, per eleggere i quattro Consulitori residenti all'estero ed i quattro residenti in Italia. Risultano eletti i Consulitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti».

³¹ Riferimento improprio in quanto l'articolo 15 è stato abrogato dall'art. 12, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22; per il corretto riferimento vedasi l'art. 14, comma 3 della medesima L.R. 29 dicembre 2004, n. 33.

medesimi si riserva di determinare le voci di spesa rimborsabili in base alla vigente normativa.

8. Il consultore all'estero, d'intesa con gli Organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi delle singole Associazioni, delle Federazioni e delle Confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

Art. 24

(Compiti del Consultore)

1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:
 - a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro Associazioni con gli Organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le Autorità locali, con le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari italiani con gli Istituti italiani di cultura;
 - b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;
 - c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore competente una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.
2. *Gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, e le Autonomie Locali della Calabria, comunicano ai Consultori di riferimento territoriale, le iniziative, i progetti e le attività che svolgono o intendono svolgere all'estero, afferenti ai temi dell'emigrazione, delle relazioni esterne, della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, e della promozione della Calabria nel mondo³².*

Art. 25

(Rimborsi ai Consultori ed Esperti)

1. *Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli Esperti, è riconosciuto dal Settore competente il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in ragione dell'incarico conferito³³.*

Art. 26³⁴

(Abrogato)

³² Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22.

³³ Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «1. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli esperti, per l'espletamento delle loro funzioni, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale di Dirigente».

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «1. All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento della Presidenza, si provvede ad anticipare ad un funzionario delegato, di cui al comma successivo, una dotazione di fondi per il funzionamento della Consulta e per consentire l'immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta. 2. Con decreto del Presidente della Regione, è nominata responsabile del fondo un dipendente della competente struttura regionale appartenente a fascia funzionale non inferiore alla categoria D».

Art. 27
(Coordinamento)

1. È costituito nell'ambito del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative promozionali nel campo dell'economia, della cultura e del turismo aventi rilevanza esterna.
2. Il Presidente al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione all'estero dei prodotti tipici calabresi dovrà d'intesa con gli Assessori al Turismo, all'Industria, Commercio ed Artigianato, assumere e coordinare idonee iniziative volte alla conoscenza della Calabria anche attraverso i richiamati prodotti, fornendo iniziative commerciali, turistiche, culturali tese all'esportazione delle stesse ed organizzando, sostenendone i costi finanziari, manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico-culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico.

Art. 28
(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei calabresi all'estero di cui ai precedenti articolo 17 e 18, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.
2. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.

Art. 29³⁵
(Abrogato)

Art. 30
(Accertamenti)

1. Il Settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti sull'impiego dei fondi comunque erogati ai sensi della presente legge.

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «1. È istituita per le stesse finalità di cui all'articolo 1, identica composizione e disciplinata dagli articoli dal 18 al 27, la Consulta regionale dei calabresi di seconda e terza generazione nati all'estero, i cui componenti avranno le stesse prerogative dei Consultori di cui all'articolo 25. 2. I giovani consultori, devono aver compiuto la maggiore età secondo le leggi della Repubblica Italiana e non aver superato il trentesimo anno di età. 3. Gli stessi si occuperanno delle problematiche afferente i giovani calabresi all'estero secondo quanto disciplinato dall'articolato della presente legge, autonomamente, al fine di garantire il graduale inserimento degli stessi nella Consulta di cui all'articolo 18. 4. In sede di prima applicazione della presente legge i giovani consultori saranno indicati, sentiti i Consultori di cui all'articolo 18, ovvero gli Esperti, i Presidenti confederali ed in mancanza autonomamente scelti dal Presidente della Giunta regionale, garantendo, ove possibile, la presenza di consultrici in ragione del cinquanta per cento dei componenti».

Art. 31³⁶
(Abrogato)

Art. 32
(Norma transitoria)

1. La Consulta regionale di cui all'articolo 18, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità fino al termine del mandato³⁷.

Art. 33
(Norma abrogativa)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, incompatibili con la presente legge.
2. Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.
3. Le domande inevase, sia per carenza di documentazione presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si è ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

Art. 34
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2004 con le risorse finanziarie allocate all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
2. Per gli anni successivi le spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dall'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «1. I Direttori Generali competenti per materia sono autorizzati a stipulare convenzioni con compagnie di navigazioni aeree disponibili a collegare gli aeroporti della regione - Crotone Lamezia - Reggio Calabria - con città che registrino la presenza di alto tasso di emigrati calabresi in Italia ed all'estero, garantendo agevolazioni tariffarie, orari che si impegnino ad offrire a bordo prodotti calabresi ad assumere personale preferibilmente calabrese, garantendo sovvenzioni *break-iven* e quant'altro occorrente a consentire i collegamenti da e per la Calabria con i calabresi residenti fuori regione».

³⁷ Comma così modificato dall'art. 21, comma 1 della L.R. 20 luglio 2009, n. 22, che precedentemente recitava «1. La Consulta regionale di cui all'art. 19, secondo la tabella A della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 - sezione per i problemi degli emigrati - in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità e viene integrata con gli altri componenti secondo l'art. 18 della presente legge».